

XVI LEGISLATURA

460^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO E STENOGRAFICOMERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2010
(Antimeridiana)Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del vice presidente CHITI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 10,01)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato un emendamento soppressivo dell'articolo 45.

Passiamo all'esame dell'articolo 46, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARITATI (PD). Signora Presidente, l'esame di Stato rappresenta un punto abbastanza delicato della riforma. Credo che ogni esame rappresenti un momento cruciale, delicato per la vita delle persone che partecipano a quella prova e ciò è ancora più vero quando si tratta di un esame di abilitazione ad una professione. Penso quindi che si debba impostare l'attività di valutazione degli elaborati in maniera chiara, semplice e trasparente. Tutte le commissioni, ma ancor più quelle per l'abilitazione professionale, devono essere autorevoli, credibili, adeguate. Perché ciò accada, è necessario che le commissioni abbiano regole precise, sotto un duplice punto di vista.

Il primo aspetto è quello della trasparenza, della chiarezza. Il candidato ha diritto a capire immediatamente, senza difficili interpretazioni, le ragioni per cui sia stato ammesso o, ancora di più, quelle per cui gli sia stata preclusa la realizzazione della sua aspirazione di essere abilitato all'esercizio di una professione. L'altro aspetto, non di secondaria importanza, è legato ad un fenomeno che va sempre più sviluppandosi nel nostro Paese, cioè la proliferazione di ricorsi davanti alla giurisdizione amministrativa a seguito di bocciature. Ciò avviene a livello di scuola secondaria, e soprattutto nei concorsi. Il fatto che in un Paese un numero sempre crescente di casi esaminati dalle commissioni per l'abilitazione professionale finisca per essere risolto non nella sede naturale, cioè la commissione stessa, ma in quella giurisdizionale è patologico, e quindi è necessario ridurre l'entità del fenomeno.

Affinché il ricorso al momento giurisdizionale sia certamente non impedito, ma limitato e nell'ambito della riforma che state per varare si diano garanzie massime sotto il duplice profilo che ho evidenziato, l'emendamento 46.900/2, di cui sono primo firmatario, prevede che il voto assegnato agli elaborati sia espresso «con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione». Inoltre, in applicazione della legge n. 241 del 1990, il voto dovrebbe essere motivato, «mediante una sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione o, in alternativa,» - ancora meglio - «annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

Penso che questo emendamento sia fondato sulla ragionevolezza e valga a conferire maggiore serenità rispetto ad uno degli esami più travagliati che ci siano. Lo dimostra il fatto che si è ricorsi addirittura all'espedito di separare la sede in cui viene eseguita la prova scritta da quella in cui il candidato viene interrogato per la prova orale. È noto infatti che questo esame in particolare è stato caratterizzato da una serie di interventi, talvolta non del tutto legittimi e trasparenti, tanto che è stato necessario ricorrere appunto a questo espedito piuttosto originale di separare la sede dello scritto da quella dell'orale.

Con la previsione contenuta nell'emendamento presentato da me e da altri colleghi sarà possibile ristabilire un ordine, un'equità, una maggiore capacità e possibilità del numero sempre crescente di concorrenti di accettare il risultato definitivo, nella consapevolezza che ci si basa sul rispetto di regole precise quali quelle indicate nella nostra proposta. *(Applausi del senatore Perduca).*

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, so che il nostro emendamento 46.900/4 non incontra molto favore. Per illustrarlo parto da quanto previsto dall'articolo 41 sui corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Il comma 2, lettera b), prevede che i corsi di formazione devono comprendere "l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca". Quindi, l'accesso alla professione del giovane avvocato si deve basare su una formazione in concreto.

L'articolo 46 prevede che l'esame di Stato si articola "in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa".

Nel concreto, la formazione del giovane avvocato avviene utilizzando i codici che, com'è noto, sono commentati dalla giurisprudenza; c'è poi la fase della ricerca, magari sulle riviste, nella formazione di un giovane: si cerca il principio giurisprudenziale che può risolvere il caso che viene affidato al giovane. Con riferimento poi alla prova scritta relativa all'esame, si prevede che si svolga con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Conosco le critiche sulla possibile utilizzazione dei codici contenenti i commenti giurisprudenziali: si sostiene che l'esperienza ha dimostrato che i giovani redigono l'atto di esame ricopiando in modo affastellato la giurisprudenza.

Ora, una lettura attenta degli atti di esame, come è il caso di un atto giudiziario redatto da un giovane, fa cogliere se si tratta di giurisprudenza affastellata o criticamente utilizzata. Noi stessi che operiamo nel settore del diritto spesso ci rendiamo conto che senza la giurisprudenza, ossia il diritto vivente, la norma risulta poco, o comunque con difficoltà, applicabile; ma, in ogni modo, la tipologia di formazione che vogliamo assicurare ai giovani deve avere caratteristiche concrete e avvalersi in primo luogo di strumenti quali i codici e la giurisprudenza. Per quale motivo al giovane che sostiene un esame non deve essere fornito il medesimo strumento? È vero che l'esperienza ha dimostrato che spesso i giovani ricopiano acriticamente il commento giurisprudenziale, ma in quel caso risulta evidente un affastellamento di principi. L'utilizzo corretto dalla giurisprudenza dimostra invece la capacità che il giovane ha acquisito nello svolgimento del suo tirocinio, a conferma della bontà della formazione ricevuta.

Ecco perché, con l'emendamento 46.900/4, proponiamo la possibilità per i giovani di utilizzare nelle prove scritte i codici non con i commenti dottrinari - ovviamente questi sono da escludere - ma con i commenti e le massime giurisprudenziali. Infatti, anche il cercare tra le diverse massime giurisprudenziali quella che più attiene al caso concreto è dimostrazione della validità del tirocinio. Se il problema è quello di leggere e correggere con più difficoltà i testi degli elaborati prodotti dai giovani, una correzione attenta fa apprezzare e valutare la formazione del giovane così come è avvenuta nel corso di due anni e mezzo ed oltre, rispetto a quella di un giovane che improvvisa ricopiando delle massime.

Mi permetto pertanto di insistere sulla soluzione prevista dall'emendamento 46.900/4, che consente nella prova scritta dell'esame di Stato «l'ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, se il relatore confermerà integralmente il testo dell'emendamento 46.900 presentato dalla Commissione, qualora esso sarà approvato, si intenderanno ritirati i miei emendamenti 46.201, 46.212 e 46.218.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 46.900/2, 46.900/3, 46.900/100 e 46.900/4. Invito al ritiro dell'emendamento 46.900/5, altrimenti il parere è contrario.

Quanto all'emendamento 46.900, accetto la riformulazione indicata dalla 5^a Commissione; inoltre, recependo in parte l'emendamento 46.207 del senatore Mugnai, in tale emendamento inserisco, al comma 3, dopo le parole «diritto tributario», le seguenti: «e diritto ecclesiastico». Peraltro, con riferimento alla modifica ipotizzata dalla 5^a Commissione e da me accolta, devo dire che si tratta di esame e non di concorso, per cui il comma 14 dovrebbe leggersi così: «I costi per l'espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti».

Gli emendamenti successivi sarebbero invece preclusi.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 46.900/1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.900 (testo 2)/2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.900 (testo 2)/2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.900 (testo 2)/3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.900 (testo 2)/3, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.900 (testo 2)/100.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.900 (testo 2)/100, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.900 (testo 2)/4 (testo corretto).

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, la questione prospettata dal senatore Li Gotti riguarda l'uso del testo di legge con i soli riferimenti giurisprudenziali. Tra l'altro, vi è un errore materiale nel testo

dell'emendamento, dove è scritto «è tuttavia consentito l'ausilio del testo di legge con i soli giurisprudenziali»: manca una parola, anche se il concetto è chiaro.

Qui vi è un problema di fondo, perché le osservazioni del senatore Li Gotti sono senz'altro pregevoli. Ma cosa accade nella pratica? Le circolari della commissione centrale per gli esami di avvocato stabiliscono - e hanno sempre stabilito nel corso di questi anni - che il candidato può andare contro gli indirizzi e gli arresti giurisprudenziali, ovviamente motivando, dal momento che si tratta di un problema di coerenza interna.

A tale proposito vi sono alcune osservazioni da fare: ci chiediamo perché nei concorsi per magistrato o per notaio, che pure evidentemente si rivolgono alla pratica, non sia previsto l'uso dei codici commentati con la giurisprudenza. Si risponde giustamente che lo studio della giurisprudenza deve essere un fondamento di quello che si sta per fare, con un parere o con un atto di appello, ma non può essere sentito e usato come una forza caudina da parte di un soggetto che aspira, in questo caso, a superare un esame. Questa è l'osservazione che viene sollevata, soprattutto da parte di chi, in quest'Aula, ha superato l'esame di avvocato o di procuratore legale senza l'uso dei codici commentati con la giurisprudenza.

Apro una breve parentesi: ma allora perché non si prevede anche l'uso dei codici commentati con la dottrina? Qual è la ragione per cui si dovrebbe introdurre o continuare a mantenere l'uso di codici commentati con la giurisprudenza e ancora avere in disprezzo, in fin dei conti, l'uso della dottrina? È ovvio che abbiamo strumenti precisi cui far riferimento. Per esempio, nella redazione delle sentenze - a proposito di comunione tra la dottrina, la giurisprudenza e il foro - vi è il divieto di citare la dottrina: si può, cioè, citare la dottrina, con molta cautela, ma non la fonte della dottrina. A questo punto, bisogna evitare che i giovani, che hanno seguito un percorso formativo molto importante, abbiano l'istinto naturale di dire: «Beh, se io trovo una sentenza delle sezioni unite, a quella mi aggrappo come ad una boa di sicurezza». Credo che l'emendamento 46.900/4, pur avendo delle ragioni, debba essere respinto.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.900 (testo 2)/4 (testo corretto), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Sull'emendamento 46.900 (testo 2)/5 vi è un invito al ritiro. Senatore Viespoli, lo accoglie?

VIESPOLI (FLI). Signora Presidente, vorrei invitare il relatore e l'Assemblea ad una riflessione sul testo dell'emendamento 46.900/5. So, infatti, che si tratta di una questione dibattuta, anche con opinioni diverse. So anche che nella stessa Commissione vi sono state valutazioni diverse. Con questo emendamento chiedo la soppressione del comma 13 dell'emendamento 46.900 della Commissione, che testualmente recita: «Il titolo di abilitazione alla professione di avvocato non

attribuisce punteggio per i concorsi pubblici». Posso forse comprendere in parte la *ratio* della norma, ma mi sembra un elemento impeditivo, che francamente non riesco a capire, se non come un tentativo di limitare chi ha già effettuato questo percorso.

Pertanto, consapevole del confronto e del dibattito esistente su questi temi e delle diversificate posizioni, invito l'Assemblea ad una riflessione che possa portare all'approvazione dell'emendamento 46.900 (testo 2)/5.

PRESIDENTE. Il relatore e la rappresentante del Governo intendono replicare alle considerazioni del senatore Viespoli?

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, trovo convincenti le argomentazioni del senatore Viespoli, e pertanto modifico il mio parere in senso favorevole. *(Applausi dei senatori Perduca e Mascitelli)*.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, anche il Governo modifica il suo parere in senso favorevole. Mi sembra giusto che il titolo di abilitazione alla professione di avvocato possa attribuire punteggio per i concorsi pubblici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.900 (testo 2)/5, presentato dal senatore Viespoli.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 46.900, nel testo riformulato secondo il parere della 5^a Commissione permanente già illustrato dal relatore.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, occorre anche considerare la riformulazione del comma 3, che prevede di aggiungere il diritto ecclesiastico tra le materie contemplate nella prova orale.

CAROFILIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (PD). Signora Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto, svolgendo una riflessione, essenzialmente, sull'integrazione della norma che è stata fatta a seguito del parere della 5^a Commissione permanente. Ancora una volta mi sembra - e uso questa espressione quasi in chiave eufemistica - che ci troviamo di fronte ad un atteggiamento punitivo nei confronti dei giovani aspiranti avvocati, a mio modo di vedere non giustificato, alla luce delle norme in materia di contabilità e in generale di quelle di competenza della 5^a Commissione. Pur trattandosi di una disposizione di dettaglio, essa contribuisce a definire l'impostazione della normativa in chiave di chiusura - aspetto su cui più volte ci siamo sforzati di attirare l'attenzione - di difesa corporativa, di riduzione della libera possibilità di accesso alla professione, indipendentemente dal censo e dalla situazione di partenza del giovane aspirante.

Per questo, voteremo contro tale emendamento, per il quale chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198(ore 10,31)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofilio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.900 (testo 2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti presentati all'articolo 46, ad eccezione degli emendamenti 46.201, 46.212 e 46.218, che si intendono ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAROFILIO (PD) . Signora Presidente, la normativa che l'articolo 47 tende ad introdurre, che prevediamo di sostituire integralmente con l'emendamento 47.200, riguarda la commissione di esame per l'accesso alla professione forense. La formulazione che proponiamo si differenzia rispetto a quella del disegno di legge in alcuni punti, a nostro modo di vedere importanti e fondamentali in chiave di interpretazione generale del sistema. Attiro l'attenzione dell'Aula su alcuni di questi punti che, ripeto, ci sembrano importanti.

Al comma 1, dove si fa riferimento al decreto del Ministro che nomina la commissione per l'accesso alla professione forense, suggeriamo che lo stesso decreto preveda modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità.

Non dovrebbe essere necessario sprecare troppe parole per spiegare l'importanza di una disposizione di questo genere, che indichi ed attribuisca al Ministro la facoltà e il dovere di indicare di volta in volta i criteri che rendano funzionante e giusto il concorso o, per essere più precisi, l'esame per l'accesso alla professione forense. Non dovrebbero esservi difficoltà a votare una norma così concepita, che integra ed arricchisce il quadro di riferimento normativo.

Nella stessa prospettiva, ancorché con riferimento ad un altro aspetto, si colloca l'indicazione del comma 5 del nostro emendamento, che segnala un'importante differenza rispetto alla norma di cui al disegno di legge. Al comma 5 dell'emendamento 47.200 infatti si precisa che gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza, nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto, laddove il comma 6 della normativa contenuta nel disegno di legge prevede una fattispecie di ineleggibilità: non vieta cioè la candidabilità, e non evita quindi il rischio che possano verificarsi di fatto indebite commistioni tra l'esercizio delle funzioni di membro della commissione e una attività di propaganda politico associativa, ciò che per l'appunto si vorrebbe e si dovrebbe evitare.

Per queste ed altre ragioni, su cui non mi soffermo perché risultano chiare dal testo del disegno di legge, riteniamo che l'emendamento in esame debba essere approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 47.200, 47.201, 47.1000/1 e 47.1000/2.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 47.1000.

Il parere sull'emendamento 47.202 è contrario.

Sugli emendamenti 47.203, 47.204 e 47.205 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento 47.206.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.200.

INCOSTANTE (PD). Chiedo ai colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.201, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.1000/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.1000/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.1000/2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.1000/2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.1000.

CAROFILIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (PD). Signora Presidente, l'emendamento 47.1000, nella sua stringata enunciazione, potrebbe apparire una disposizione di dettaglio: invece, è francamente sconcertante. Cerchiamo di rendere chiaro e percepibile all'Aula di cosa si tratta.

L'articolo 47, al comma 1, prevede la composizione della commissione di esame per l'accesso alla professione forense. Fra le varie categorie dei soggetti che compongono la commissione, vi sono - come è sempre stato e come è fisiologico che sia - i magistrati. La norma, indicata nel disegno di legge, stabilisce che sono componenti della commissione magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello; sostanzialmente, come è adesso e come è giusto che sia, magistrati di una certa esperienza, operativi nel giudiziario, con la percezione cioè dello stato vivo della giurisprudenza: magistrati che fanno i magistrati.

È inevitabile che sia così; è inevitabile che un apporto - che definirei fondamentale - alla utile ed efficace selezione dei giovani avvocati sia dato dai magistrati che fanno i magistrati, che hanno il contatto con la dottrina e la giurisprudenza. Leggiamo in questo emendamento della Commissione, che ritengo francamente sconcertante, che vengono rimosse le parole che fanno riferimento alla qualifica di magistrato di corte d'appello e, quindi, di magistrato in servizio, e si precisa che i soli magistrati che possono far parte della commissione per gli esami di avvocato sono i magistrati in pensione.

Invito anche il Governo a rivedere il suo punto di vista su questo emendamento, perché è veramente assurdo. Il magistrato in pensione, nel migliore dei casi, è un magistrato in pensione da poco tempo e, sempre nel migliore dei casi, conserva il ricordo di quello che ha fatto fino a poco tempo prima. Tuttavia, possono esserci anche magistrati in pensione da cinque o dieci anni, anche un signore o una signora di una certa età, che vengono sottoposti ad un lavoro impegnativo e, soprattutto, su materiale che non maneggiano più da tempo. Invito a riconsiderare questo emendamento perché è veramente assurdo: se dovesse essere votato, voteremo contro.

Chiedo, altresì, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, prevedere che possano far parte delle commissioni d'esame i magistrati in pensione risolve un grosso problema. Mi riferisco al problema di sottrarre i magistrati alle loro attività ordinarie per far parte delle commissioni d'esame. Ricordo personalmente, quando ho presieduto la commissione d'esame nel distretto della corte d'appello di Venezia, che un noto magistrato, nominato come membro supplente della commissione - oggi presente in quest'Aula come senatore - non si presentò mai, con qualche giustificazione. È vero, senatore Casson? Non si presentò mai, dicendo che era molto impegnato in un'attività istituzionale.

Dobbiamo quindi rivolgere l'attenzione a quei soggetti che hanno fatto parte della magistratura e che sono andati in pensione, anche perché non penso che l'essere andato in pensione, per un

magistrato che ha avuto una lunga esperienza, possa indebolire le sue capacità mnemoniche e di giudizio.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, ho ascoltato l'intervento del senatore Carofiglio, caratterizzato da una serie di aggettivi critici rispetto all'ipotesi formulata nell'emendamento, mentre egli ha apprezzato la stesura originaria del testo.

Vorrei sottolineare al senatore Carofiglio che la Commissione, soprattutto nella fase in cui si era costituito il Comitato ristretto, ha interloquito con varie aree degli operatori di giustizia e, in particolare, con la magistratura: proprio dalla magistratura è giunto l'invito ad evitare che siano magistrati in servizio a svolgere questo compito, certamente impegnativo, in quanto emerge una sorta di incompatibilità sostanziale rispetto ai gravosi impegni che caratterizzano l'attività del magistrato. Oggi il senatore Longo ha fornito un esempio evidente rammentando come un autorevole magistrato qual è il senatore Casson non ha mai potuto partecipare ai lavori della commissione perché altri e più cogenti impegni lo obbligavano ad essere altrove.

Dunque, abbiamo tentato di trovare una sintesi e di armonizzare il più possibile le esigenze di tutti coloro che operano nel mondo della giustizia: dopo un'ampia discussione, nella quale sono state ipotizzate numerose ragioni, abbiamo ritenuto di apprezzare la proposta che la magistratura italiana ci ha rassegnato.

Quindi, mi meraviglio dei toni indignati che sono stati utilizzati: ogni tanto, al collega Carofiglio l'aggettivo sfugge, e forse va oltre il suo pensiero, perché la fantasia cavalca in maniera sfrenata!

In ogni caso, questo è lo stato delle cose e - ahimè - sono costretto a mantenere il mio parere favorevole.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, vorrei apportare anche il mio dato di esperienza. Come Sottosegretario con delega devo continuamente autorizzare sostituzioni per magistrati impegnati nei processi. Spesso si disquisisce sulla necessità di aumentare l'organico e sul fatto che persone impegnate nel pesante lavoro giurisdizionale vengono sottratte ai propri compiti.

Pertanto, il mio parere sull'emendamento è favorevole, perché questa proposta ci è parsa una forma di mediazione: infatti, da un lato, si mantiene una presenza che noi riteniamo utile e necessaria e, dall'altro, si viene incontro alle esigenze di una giustizia, allo stato, in difficoltà per l'ingente numero di cause ancora pendenti, che costituiscono un arretrato pesante e ne rallentano il corso.

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Signora Presidente, capisco la buona fede del relatore e naturalmente della sottosegretario Alberti Casellati. Mi permetto, però, di far rilevare due aspetti. Innanzitutto, se non erro, il magistrato va in pensione a 75 anni di età: con questa norma, noi gli attribuiremmo un'ulteriore attività dopo i 75 anni. In secondo luogo, sottolineo che la commissione si riunisce ogni due anni: non credo che una riunione ogni due anni possa rappresentare un impegno così gravoso per un magistrato di corte d'appello.

Approfitto per svolgere una dichiarazione in relazione all'emendamento 47.203, presentato da me e dal senatore D'Alia, nel quale proponiamo non solo che il magistrato debba essere in attività, ma che debba anche presiedere la commissione.

D'altra parte, non è giustificabile il fatto che il magistrato in attività sia impegnato al punto tale da non poter presiedere una commissione che si riunisce ogni due anni, mentre il professore universitario e il ricercatore non sarebbero, impegnati allo stesso modo.

CAROFILIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà; le concedo un minuto.

CAROFILIO (PD). Signora Presidente, sarò brevissimo. Sicuramente non sono stato bravo a spiegare il concetto. L'idea che voglio precisare con estrema chiarezza è la seguente: escludere in maniera categorica, attraverso l'indicazione tassativa dei soli magistrati in pensione, quelli in servizio è sbagliato. La possibilità, da conseguire eventualmente con una riformulazione che affido alla valutazione del relatore, di includere gli uni e gli altri consentirebbe di ottenere un risultato più omogeneo.

Ripeto, il fatto di escludere categoricamente i magistrati in servizio dalla commissione di esame per l'accesso alla professione forense è semplicemente - non so se si può utilizzare questo aggettivo - sbagliato.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Carofilio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.1000, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (PD). Presidente, mi scusi se intervengo in questa fase, ma mi è sembrato che il relatore volesse riflettere sull'invito che gli abbiamo appena rivolto.

VALENTINO, relatore. No.

INCOSTANTE (PD). Ha esaurito la sua riflessione!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.202.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Mi scusi, Presidente, se intervengo, ma l'emendamento che stiamo per votare non ha alcun senso, essendo stato assorbito da altri emendamenti che abbiamo già votato. Non esiste più la preselezione informatica.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Valentino, di esprimersi a tale riguardo.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, l'emendamento sarebbe precluso.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Presidente, si tratta di un errore, dal momento che la prova di preselezione informatica è stata abolita. Pertanto, l'emendamento è precluso.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Presidente, sono perfettamente d'accordo con il senatore Longo sulla preclusione di questo emendamento. Devo, però, far notare che l'articolo 47, al comma 1, recita testualmente come segue: «La commissione di esame è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato».

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.202, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Senatore Serra, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 47.203?

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Non solo lo manteniamo, ma richiamiamo l'attenzione sul fatto che, avendo deciso che il magistrato deve essere in pensione, perché così ha poco da fare, sarebbe opportuno almeno fargli presiedere la commissione.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.203, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 47.204 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se intendono aderire all'invito.

MAZZATORTA (LNP). Sì, signora Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 47.205 è stato espresso un invito al ritiro. Senatrice Della Monica, intende aderire a tale invito?

*DELLA MONICA (PD). No, signora Presidente, non intendo ritirarlo perché attribuiamo a questo emendamento un particolare significato in quanto impedisce che il Consiglio nazionale forense nomini gli ispettori che possono partecipare alle prove d'esame piombandovi in qualsiasi momento. Non si comprende perché vi sia questo inserimento improvviso del CNF nell'ambito dello svolgimento del concorso per praticanti avvocati.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 47.205.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.205, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.206, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 47, nel testo emendato.

*

ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, le settimane scorse sul sito "Lavoce.info" è stato pubblicato - ed è tuttora *on line* - un articolo di Gaetano Basso e Michele Pellizzari in cui si dà conto di una ricerca econometrica sui fattori che facilitano l'accesso alla professione di avvocato. In questo articolo si mostra come l'assetto attualmente in vigore dell'esame per l'accesso alla professione, assetto che questa legge sostanzialmente conferma, consolida e proietta nel futuro prossimo e lontano (visto che la riforma della professione avviene a ritmi di settant'anni tra una legge e l'altra) produce una correlazione molto forte, statisticamente rilevante, tra la parentela del giovane con un avvocato e la probabilità di accesso all'albo, alla professione. Ne risulta alterata fortemente la parità tra i cittadini. In altre parole, il nostro sistema attuale privilegia in modo evidente l'ereditarietà della professione. Il nostro voto contrario su questo articolo, come sull'insieme dell'impianto di questa disciplina della materia nasce dalla consapevolezza che oggi sarebbe necessario riformare profondamente questo

assetto, per garantire una effettiva mobilità sociale e una vera parità per tutti i cittadini nell'accesso alla professione forense.

Lo stesso discorso potrebbe valere per la professione di notaio, dove pure si osserva e si studia la stessa stretta correlazione tra l'appartenenza familiare e la probabilità di accesso alla professione. Stiamo consolidando un sistema familista e corporativo, nel quale i legami familiari prevalgono sui criteri di merito. Questo è un errore che non ha effetti negativi soltanto sul piano dell'equità sociale, ma anche su quello dell'efficienza del nostro sistema-Paese. Questa negazione del merito ha effetti profondamente negativi per il funzionamento dell'intera nostra economia. Per queste ragioni votiamo contro l'articolo 47, ma soprattutto contro la rinuncia ad affrontare questo problema cruciale. *(Applausi del senatore Morando)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 47, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 48.200, 48.201 e 48.202.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.200.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.200, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.201.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.201, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

LUSI (PD). Colleghi, la prova d'ingresso l'abbiamo già tolta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.202.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.202, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 49.200, 49.202, 49.203, 49.205, 49.206 e 49.207.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 49.201, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 49.204.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.200.

CAROFILIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (PD). Signora Presidente, l'emendamento 49.200 è - più di quanto non lo siano altre - una normativa eminentemente tecnica all'apparenza, ma in realtà mira a rimuovere un elemento di discrasia concettuale, generato dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 49 del disegno di legge, che mantiene per un tempo non breve (evito di entrare nel dettaglio) la disciplina precedente per l'effettuazione degli esami per l'accesso alla professione forense, per ragioni francamente di difficile comprensione. Noi riteniamo che, nel momento in cui si disciplina la situazione transitoria per l'esame, sia necessario creare una sorta di scivolo, di passaggio da una normativa all'altra e che quindi sia necessario indicare, nei termini che non illustro nel dettaglio, una nuova, ancorché intermedia, disciplina dell'esame.

È per tale motivo che sollecitiamo l'Aula a votare a favore su questo emendamento. Chiediamo inoltre che si proceda ad una votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofilio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49.200, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 49.201?

MAZZATORTA (LNP). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.202.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49.202, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.204, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.205, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina, identico all'emendamento 49.206, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.207, presentato dalla senatrice Vicari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 49, nel testo emendato.

È approvato.

***DELLA MONICA (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, chiedo che, prima di procedere all'esame dei successivi articoli, venga esaminato l'articolo 32, che abbiamo precedentemente accantonato. Infatti, la normativa da loro prevista tocca anche la composizione del Consiglio nazionale forense, organo che viene preso in considerazione dagli articoli su cui ci accingiamo a discutere.

È quindi importante comprendere la composizione del Consiglio nazionale forense, affinché possiamo esprimere le nostre valutazioni sulle sue funzioni amministrative e/o giudiziarie e su quelle degli organi territoriali.

PRESIDENTE. Qual è il giudizio del relatore e della rappresentante del Governo su questa proposta della senatrice Della Monica?

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, ritengo opportuna la proposta della senatrice Della Monica volta ad esaminare l'articolo 32, precedentemente accantonato.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 32, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.202 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 32.203 e 32.205.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.202 (testo 2), presentato dal senatore Benedetti Valentini.

È approvato.

Gli emendamenti 32.203 e 32.205 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 50, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

***DELLA MONICA (PD).** Signora Presidente, mi limito solo ad alcune sintetiche considerazioni. Il testo attuale prevede l'istituzione di un organo istruttorio e di uno decisorio. Mantiene la competenza in appello del Consiglio nazionale forense ed il ricorso in Cassazione. Ora, occorre portare a più avanzata evoluzione verso la terzietà e l'efficacia il sistema disciplinare che deve essere, sia nella fase istruttoria sia nella fase decisoria, terzo rispetto all'incolpato e quindi composto da soggetti non appartenenti al suo ordine territoriale e possibilmente, anzi interamente, esterno al sistema ordinistico.

Tra l'altro, vorrei sottolineare che per quanto riguarda il Consiglio nazionale forense, in questo caso, si evidenziano chiaramente quelle contraddizioni insite nella riforma che stiamo discutendo e che avevamo messo in luce dall'inizio: innanzitutto quel difetto di terzietà che non è accettabile in un sistema democratico moderno per qualsiasi giudizio, anche per quello disciplinare, che deve mutuare tutte le regole dal giudizio ordinario per assicurare un giusto processo e quindi una decisione che sia adottata secondo principi costituzionali. Uno di questi è la terzietà del giudice oltre che, naturalmente, la possibilità di difesa da parte del soggetto incolpato.

L'attuale testo prevede che il Consiglio nazionale forense svolga funzioni promiscue, forse ancor di più rispetto agli ordini territoriali: da una parte è giudice di appello e dall'altra è l'organo della professione forense. Si tratta di una contraddizione evidente rispetto a un sistema democratico che non vuole più una giustizia domestica. Quindi, pur comprendendo lo sforzo che è stato compiuto nel dividere le sezioni istruttorie rispetto a quelle giudicanti, esso deve essere rafforzato, altrimenti non si esce da tale contraddizione.

Ricordo da ultimo che il Consiglio nazionale forense sopravvive alla Costituzione come giudice speciale in forza di una disposizione transitoria, e che la legge avrebbe dovuto disciplinarne l'attività. Questo è ciò che si sta facendo con il disegno di legge al nostro esame, e con esso dobbiamo adeguare anche il procedimento disciplinare per gli avvocati ai principi del giusto processo e il giudice degli avvocati alla terzietà ed imparzialità, che costituiscono ormai le fondamenta di qualsiasi azione nei confronti di un soggetto incolpato nelle sedi ordinarie, amministrative o anche nelle sedi disciplinari.

Da questo difetto non sono esenti gli ordini territoriali, che svolgono la funzione di giudice di primo grado. Ricordo che accanto al giudizio per violazioni disciplinari si colloca quello che consente la cancellazione dall'albo di avvocati che i consigli ritengano non svolgere attività continuativa e raggiungere un reddito minimo, secondo regole che gli stessi consigli e il CNF si daranno. Per questo motivo chiedo che l'emendamento 50.202 venga accolto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, vorrei introdurre il mio parere sugli emendamenti con una breve dichiarazione. La materia disciplinare è stata oggetto particolare di transazione e di discussione con gli ordini professionali. Il CNF, in maniera benemerita, si è reso promotore di una serie di incontri con tutti gli ordini italiani, che si sono protratti per oltre due anni. È stata quindi operata una ricognizione a tutto campo delle esigenze più avvertite da parte degli ordini italiani: dai grandi ordini delle grandi città ai piccoli ordini di provincia. Si è giunti infine alla sintesi, che è stata poi versata in questi articoli, dal 50 in poi. Nel corso dei lavori in Commissione, anche durante il riesame del testo in tale sede alla luce dell'invito giunto dall'Aula, la maggioranza ha ritenuto che non si dovesse assolutamente modificare ciò che l'avvocatura, in tutte le sue articolazioni, aveva voluto nei termini che sono stati scritti. La ragione per la quale i pareri che esprimerò saranno in gran parte contrari sta dunque proprio nell'esigenza di lasciare integro il testo originario.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,15)

(Segue VALENTINO, relatore). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 50.200, 50.201, 50.202 e 50.203. Invito al ritiro dell'emendamento 50.204. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 50.205; l'emendamento 50.207 mi risulta ritirato ed esprimo parere contrario sull'emendamento 50.208.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 50.200, presentato dal senatore Caruso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.201.

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 50.201, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.202.

Senatrice Della Monica, la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla solita riformulazione che lei mi pare aveva accolto per tutti. Accetta tale proposta?

DELLA MONICA (*PD*). Sì, signor Presidente: riformulo l'emendamento come richiesto dalla 5^a Commissione.

CAROFILIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (*PD*). In realtà, gran parte degli argomenti sono stati già sviluppati sinteticamente ma efficacemente, in sede di illustrazione dell'articolo. Vorrei aggiungere qualcosa per collocare sistematicamente la nostra riflessione su questa norma.

Si discute in questi anni di Consiglio superiore della magistratura e dunque della necessità, della opportunità di scorporare dalle funzioni del Consiglio superiore della magistratura la funzione giudicante e disciplinare. Si dice - e io sono d'accordo, fermo restando che bisognerà riflettere sulle modalità - che è necessario costituire una Corte di giustizia per la responsabilità disciplinare di tutti i magistrati. Ripeto che sono d'accordo. Sarà un passo nella direzione di un Paese più moderno dal punto di vista del funzionamento delle sue istituzioni, perché uno dei connotati della modernità è nella separazione delle funzioni: chi fa le regole poi non procede alla loro applicazione e men che meno procede al loro *enforcement*, come lo chiamano i nordamericani, alla loro applicazione coattiva, per risolvere le controversie.

Se questo è corretto, se la quasi totalità di coloro che sono in questa Aula, indipendentemente dalla loro appartenenza alla maggioranza o all'opposizione, sono d'accordo sul fatto che la responsabilità disciplinare dei magistrati debba essere giudicata da un soggetto diverso da quello che ne amministra le carriere, ebbene, risulta davvero incomprensibile - non so se questo aggettivo si può utilizzare e non è troppo forte - una ridefinizione, in un passaggio epocale qual è quello della ricostituzione del quadro normativo della professione forense, delle regole per il processo disciplinare che mantenga, così come era in un passato remoto ed in un quadro istituzionale

diversissimo, quella commistione inaccettabile che esiste tra chi definisce le regole, chi amministra e chi fa giustizia: perché quella disciplina è una forma di giustizia.

Questo è il motivo per cui noi sollecitiamo al voto favorevole su questo emendamento, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofiglio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 50.202 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601, 711, 1171, 1198-A

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.203.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Vorrei chiedere ai senatori Segretari, data l'assenza di numerosi colleghi in corrispondenza di postazioni ove vi sono schede inserite, di verificare se le votazioni procedono secondo la regolarità dovuta.

PRESIDENTE. Alla prossima votazione chiederò ai senatori Segretari di controllare e invito tutti alla responsabilità personale, al di là dei controlli sulle votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 50.203, presentato dal senatore Caruso.

Non è approvato.

L'emendamento 50.204 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 50.205, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 50.207 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.208.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 50.208, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. Prego i senatori Segretari di controllare che a ogni scheda corrisponda effettivamente un senatore presente.
(Segue la votazione).

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chieda anche di togliere le schede.

PRESIDENTE. Senatore Segretario, per favore scenda per ritirare le schede a cui non corrisponde alcun senatore.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 11,25)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 50, nel testo emendato.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,27, è ripresa alle ore 11,49).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 11,49)**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'articolo 50, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 51, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 51.200 (testo 2)/1 e parere favorevole sull'emendamento 51.200 (testo 2).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.200 (testo 2)/1.

CAROFILIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (PD). Signor Presidente, davvero non voglio ripetere quanto abbiamo detto a più riprese in quest'Aula, a corredo, a glossa e a titolo di riflessione in ordine a vari articoli che da vari punti di vista enunciano principi difficili da accettare. Il nostro emendamento ora in esame mira ad inserire nell'emendamento della Commissione il riferimento, nella individuazione delle ipotesi di incompatibilità, anche ai membri del Consiglio dell'ordine.

Do lettura del testo dell'emendamento della Commissione: «Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudicante di disciplina, nonché in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale». Perché non anche un riferimento ai componenti del Consiglio dell'ordine? Perché è possibile che giudichi la stessa entità amministrativo-giudiziaria di cui fa parte il membro del Consiglio dell'ordine? Non vi è, chiaramente, la medesima ragione che induce allo spostamento di competenza nel caso dei magistrati, o che induce allo spostamento di competenza ai sensi di questo emendamento 51.200 (testo 2)?

Attiro l'attenzione della maggioranza perché, su una cosa di questo genere, che ha a che fare con il minimo dell'architettura e degli equilibri delle compatibilità, voti assieme a noi, e si voti tutti quanti assieme, accettando questo emendamento. In ogni caso, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofilio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 51.200 (testo 2)/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Brusio).

Colleghi, il brusio non è sopportabile. E poi, bisogna che ognuno voti per se stesso.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.200 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 51, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati sull'articolo 52.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.200, presentato dal senatore Caruso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.201.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.201, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 53.200.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.200, presentato dal senatore Caruso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 54, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 54.200 e 54.201.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.200, presentato dal senatore Caruso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.201.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 54.201, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 54.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 55, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 55.200 e 55.201 e parere favorevole sugli emendamenti 55.202 e 55.203.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.200.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 55.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.201.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 55.201, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 55.202, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.203, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 55, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 56, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 56.200, 56.201 e 56.202.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.200.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.201.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56.201, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.202.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, siamo alle battute finali di questo provvedimento, e ormai la situazione è precipitata, diventando irreversibile: il testo rimane pessimo, come era all'inizio. Però, da formichine, continuiamo a sottoporre al voto i singoli emendamenti che potrebbero ridurre il danno di una legge che, comunque, un danno fa.

L'emendamento 56.202, in particolare, propone di aggiungere un comma 6-*bis* dopo il comma 6 chiedendo, nell'ottica di una maggiore trasparenza e comunque di rendere più informati gli utenti dei servizi legali, che questi possano essere messi in grado di valutare la professionalità e l'affidabilità dei legali cui stanno per affidare la tutela dei propri diritti. In questo senso, proponiamo di aggiungere che le sanzioni definitive nei confronti degli avvocati vengano annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi, comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e siano liberamente consultabili sui siti *web* degli ordini e del Consiglio nazionale forense. Sui medesimi siti *web* deve, inoltre, essere liberamente consultabile anche il provvedimento integrale. Quindi, se sono stati assunti provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni avvocati, riteniamo utile che questi siano messi a conoscenza di chi poi dovrà rivolgersi agli stessi avvocati.

Nell'ottica della trasparenza credo sarebbe una buona proposta, se il relatore volesse modificare il proprio parere. In ogni caso, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 56.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 57.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 58, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 58.200.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.200.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 58.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 59.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 60, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 60.200 e ovviamente favorevole sugli emendamenti 60.201 e 60.202, presentati dalla Commissione.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.201, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.202, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 60, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 61, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 61.200.

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 61.200, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 61.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 62, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 62.200.

SERRA (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-/o Sud-MRE*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 62.200, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 62.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 63, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo 63.200, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 63.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 64, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 64.200, 64.201, 64.202 e 64.203.

Riformulo l'emendamento 64.700 come richiesto dalla 5^a Commissione: la clausola quindi diventa «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Infine, invito il senatore Mugnai a ritirare l'emendamento 64.0.200.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 64.200.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 64.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.201, presentato dal senatore Caruso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 64.202.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 64.202, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 64.203.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 64.203, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.700 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 64, nel testo emendato.

È approvato.

Sull'emendamento 64.0.200 c'è un invito al ritiro. Cosa intende fare, senatore Mugnai?

MUGNAI (PdL). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 65, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 65.200 e 65.201, e ovviamente favorevole sull'emendamento 65.202.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.200.

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 65.200, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Onorevoli colleghi, il tempo c'è stato, ma si è verificato un errore tecnico che non vi ha permesso di votare. Gli errori tecnici non mi vengono segnalati.

VIZZINI (*PdL*). Bisogna ripetere la votazione.

PRESIDENTE. La votazione è stata aperta e il tempo con cui l'ho chiusa è lo stesso delle votazioni precedenti, ma - ripeto - non avete potuto votare per il motivo che vi ho detto.

Ripetiamo quindi le operazioni di voto.

Invito nuovamente il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 65.200, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.201.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 65.201, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 65.202 , presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 65, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 66.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 66.

L'emendamento 66.0.200 è stato ritirato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 66.0.700 della Commissione.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, riformulo l'emendamento secondo quanto indicato dalla 5^a Commissione, sostituendo quindi la parola «possono» con la parola «devono».

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.0.700 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sono così conclusi l'esame e la votazione di tutti gli emendamenti e gli articoli del disegno di legge.

In base ad un'intesa con i Gruppi, si è stabilito di procedere in altra seduta alle dichiarazioni di voto e al voto finale. Del resto, tra poco è prevista la riunione della Conferenza dei Capigruppo, che potrà introdurre variazioni sull'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 12,29)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

Capo II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ARTICOLO 32 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato nel testo emendato

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello elegge un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da cinquecento fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocento fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemila a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

EMENDAMENTI 32.202 (TESTO 2), 32.203 E 32.205 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

32.202 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli Albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso Ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello, il cui numero complessivo degli iscritti agli Albi è pari o superiore a diecimila, elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica».

32.203

VICARI

Ritirato

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente.».

32.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «due componenti se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e tre componenti se il numero degli iscritti è superiore.».

ARTICOLO 46 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 46.

Non posto in votazione (*)

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola:

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario.

2. La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda.

3. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito.

4. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. La prova scritta si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

(*) Approvato l'em. 46.900 (testo 2), nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTI

46.900 / 1

BONFRISCO

Ritirato

All'emendamento 46.900, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «La prova orale è pubblica e consiste nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto romano, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario. Nel corso della prova orale il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato»;

b) al comma 13 aggiungere i seguenti periodi: «Coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 244 ed hanno svolto la pratica forense ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, sono avvocato per diritto. L'avvocato per diritto è equiparato all'avvocato stabilito di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ha facoltà di iscriversi al relativo albo ed è abilitato ad esercitare la professione legale nei limiti di cui al citato decreto legislativo, utilizzando il titolo di «avvocato per diritto», sino alla decorrenza del periodo di tre anni previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Trova altresì applicazione l'articolo 15 del citato decreto legislativo. L'avvocato per diritto è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

46.900 testo 2 / 2

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, PERDUCA, LATORRE, NEROZZI

Respinto

All'emendamento 46.900 (testo 2), al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

46.900 testo 2 / 3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

All'emendamento 46.900 (testo 2), al comma 6, dopo le parole: «sentito il CNF» inserire le seguenti: «, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,».

46.900 testo 2 / 100

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

All'emendamento 46.900 (testo 2), al comma 6, dopo le parole: «sentito il CNF» inserire le seguenti: «e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,».

46.900 testo 2 / 4

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

V. testo corretto

All'emendamento 46.900 (testo 2), al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le prove scritte si svolgono col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli giurisprudenziali».

46.900 testo 2 / 4 (testo corretto)

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

All'emendamento 46.900 (testo 2), al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le prove scritte si svolgono col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

46.900 testo 2 / 5

VIESPOLI

Approvato

All'emendamento 46.900 (testo 2), sopprimere il comma 13.

46.900

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 46. - (*Esame di Stato*). - 1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Il titolo di abilitazione alla professione di avvocato non attribuisce punteggio per i concorsi pubblici».

46.900 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 46. - (*Esame di Stato*). - 1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della

prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Il titolo di abilitazione alla professione di avvocato non attribuisce punteggio per i concorsi pubblici.

14. I costi per l'espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti.».

46.200

MAZZATORTA, DIVINA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in tre prove scritte, aventi ad oggetto: la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto civile; la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;».

Consequentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte».

46.201

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in due prove scritte, aventi ad oggetto la redazione di due atti, che postulino la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, l'uno in materia penale, l'altro in materia civile anche eventualmente connessa alla materia amministrativa».

Consequentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire le parole: «prova scritta», ovunque ricorrano, con le seguenti: «prove scritte».

46.202

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima».

Consequentemente,

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione.».

c) al comma 7 sopprimere il secondo e il quarto periodo.

46.203

LEGNINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in una prova scritta avente ad oggetto la relazione di un atto postuli» con le seguenti: «in due prove scritte aventi ad oggetto la relazione di atti che postulino».

Conseguentemente,

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «la prova scritta» *con le seguenti:* «le prove scritte», *le parole:* «della prova scritta» *con le seguenti:* «delle prove scritte» e *le parole:* «la prova» *con le seguenti:* «le prove»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata» *con le seguenti:* «Le materie oggetto delle prove scritte devono essere indicate»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «nella prova scritta» *con le seguenti:* «per ciascuna delle prove scritte».

46.204

[LI GOTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CARLINO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimenti giurisprudenziali».

46.205

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale» con le seguenti: «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato».

Conseguentemente, sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario» *con le seguenti:* «ordinamento giudiziario, ordinamento penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta precedente.».

46.206

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diritto processuale civile, diritto processuale penale» con le seguenti: «diritto processuale civile o penale a scelta del candidato».

Conseguentemente sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario» *con le seguenti:* «ordinamento giudiziario, ordinamento penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta precedente.».

46.207

[MUGNAI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «diritto tributario» inserire le seguenti: «diritto ecclesiastico».

46.208

[CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [NEROZZI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e» con le seguenti: «diritto dell'ambiente e».

46.209

[MAZZATORTA](#), [DIVINA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco».

46.210

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

46.211

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Sopprimere il comma 2.

46.212

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ciascuna prova».

46.213

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ogni prova».

46.214

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 3 aggiungere in fine le parole: «per ogni prova.».

46.215

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi frazionate sul territorio in maniera uniforme, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre anni. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.».

Conseguentemente, all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

46.216

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno ogni anno, presso più sedi frazionate sul territorio in maniera uniforme, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre anni. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.».

Conseguentemente, all'articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

46.217

[MARITATI](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [NEROZZI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

46.218

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti nelle prove scritte, con almeno la sufficienza in ciascuna delle due prove».

46.219

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».

Conseguentemente al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

46.220

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».

46.221

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

46.222

LUSI

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 9 sostituire le parole: «ai sensi del comma 7» con le seguenti: «ai sensi del comma 8».

46.223

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso dall'approvazione dell'em. 46.900 (testo 2)

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

ARTICOLO 47 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

Approvato nel testo emendato

(Commissioni di esame)

1. La commissione di esame è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato. Essa è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

EMENDAMENTI

47.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. - (*Commissione di esame*). - 1. La commissione di esame nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.

3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e principi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.

4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.

6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati».

47.201

DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «La commissione di esame» fino ad: «Essa» con le seguenti: «La commissione di esame».

47.1000/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

All'emendamento 47.1000, sopprimere la lettera b).

47.1000/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

All'emendamento 47.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire le parole da: "cinque membri" fino alla fine del comma con le seguenti: "da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche"».

47.1000

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola «Essa» con le seguenti: «La Commissione»;*

b) *sostituire le parole da «con qualifica» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in pensione».*

47.202

[DELLA MONICA](#), [D'AMBROSIO](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «è unica sia per la prova di preselezione informatica che».

47.203

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «uno dei quali la presiede» e dopo le parole: «magistrato di corte d'appello» inserire le seguenti: «uno dei quali la presiede;».

47.204

[MAZZATORTA](#), [DIVINA](#)

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento della prova orale, la Commissione esaminatrice è integrata da un membro della Commissione del distretto della Corte d'appello che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, ha corretto gli elaborati scritti».

47.205

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [ICHINO](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

47.206

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 8, sopprimere le parole: «, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori,».

ARTICOLO 48 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

Approvato

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41, dopo il superamento della prova di ingresso secondo quanto previsto dall'articolo 39.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

EMENDAMENTI

48.200

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

48.201

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [ICHINO](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «dopo il superamento» fino alla fine del comma.

48.202

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «previo parere del CNF» con le seguenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

ARTICOLO 49 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 49.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali, secondo le norme previgenti.

2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

EMENDAMENTI

49.200

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49. - *(Disciplina transitoria per l'esame)*. - 1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto dall'articolo 46, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia diritto penale, di diritto civile o amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 46».

49.201

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 45,».

49.202

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 46, comma 4,».

49.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

49.204

MAZZATORTA, DIVINA

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali» con le seguenti: «sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame».

49.205

MAZZATORTA, DIVINA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

49.206

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Id. em. 49.205

Sopprimere il comma 2.

49.207

VICARI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, di cui ai commi 1 e 2, con riferimento alla redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice civile ed alla redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice penale, si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali.».

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ARTICOLO 50 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 50.

Approvato nel testo emendato

(Organi del procedimento disciplinare)

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

9. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

11. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

EMENDAMENTI

50.200

CARUSO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Organi del procedimento disciplinare*) 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dal Collegio Giudicante, che sono organi degli ordini circondariali del distretto.

2. Il Consiglio Istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale ed ha sede presso il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.

3. I Collegi Giudicanti hanno sede presso il consiglio dell'ordine circondariale competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1.

4. Il CNF disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante, altresì stabilendo in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario i criteri di ripartizione dei costi per il funzionamento degli stessi, che sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto.

5. Il Consiglio Istruttore di disciplina è eletto fra gli iscritti agli albi degli ordini circondariali di ciascun distretto, nel numero dispari di volta in volta determinato dal CNF con proprio regolamento in relazione al numero complessivo degli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri di cui all'articolo 20. Il Consiglio non può tuttavia avere un numero di componenti inferiore a sette, dei quali due hanno funzione di supplenti. L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella per il rinnovo dei Consigli degli ordini circondariali, secondo le modalità stabilite dal CNF con il regolamento previsto nel presente comma, che pure dispone, in relazione al numero dei componenti da eleggersi, la eventuale costituzione successiva di più sezioni, ciascuna della quale composta da non meno di tre membri e presieduta dal più anziano per iscrizione. La durata del mandato è quadriennale e ciascuno dei componenti non può essere rieletto più di una volta consecutivamente.

6. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

7. La funzione di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, oltre che di componente di Collegio giudicante. Al componente del Consiglio Istruttore di Disciplina si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

8. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla funzione non può candidarsi alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione, computato l'anno solare in corso al momento in cui la stessa ha luogo. Se è eletto, decade di diritto, e vi subentra il primo dei non eletti con deliberazione che il Consiglio assume nel corso della riunione di insediamento.

9. La riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina è convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio dell'Ordine circondariale che per ultimo dà notizia dell'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente.

10. Il Collegio Giudicante è costituito per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti. Lo compongono, quali membri effettivi, il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua incompatibilità o impossibilità a partecipare, due consiglieri del medesimo ordine competente e quattro consiglieri degli altri ordini del distretto. Sono membri supplenti un consigliere dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1 e un consigliere di uno degli altri ordini del distretto designato a seguito di intesa fra i relativi presidenti.

11. Il CNF con proprio regolamento stabilisce le modalità e indica i criteri per la costituzione dei Collegi, primo fra i quali quello del principio della predeterminazione e della rotazione.

12. Il Collegio non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento, sotto pena della nullità degli atti compiuti e delle decisioni prese.

13. Il Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o dal consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua incompatibilità o impossibilità a partecipare.

14. Per la validità della riunione del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

15. I componenti del Collegio Giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi previsti dal codice di procedura penale, in quanto applicabili, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che li riguardi e che sia da essi conosciuto, anche se la stessa non sia stata dichiarata.».

Conseguentemente, all'articolo 51, sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina, ed in ogni altro caso di incompatibilità in cui versi uno degli stessi, la competenza a provvedere è determinata a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

2-bis. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia un consigliere di un ordine circondariale, ed in ogni altro caso di incompatibilità in cui versi uno degli stessi, non possono essere chiamati a comporre il Collegio Giudicante altri consiglieri dello stesso ordine. Il Collegio sarà conseguentemente costituito con la designazione di componenti in sostituzione, scelti fra i consiglieri dell'ordine del capoluogo del distretto, e il procedimento sarà tenuto presso lo stesso. Nell'ipotesi in cui quanto sopra riguardi un consigliere di tale ordine, la competenza è determinata a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale.».

50.201

D'ALIA, SERRA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Organi del procedimento disciplinare*). - 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante di disciplina, istituiti a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante di disciplina hanno competenza su tutti gli iscritti agli ordini circondariali del distretto.

3. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del Consiglio Nazionale Forense. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. Il Consiglio istruttore di disciplina viene convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali in ordine all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Collegio giudicante di disciplina è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale forense. Il Collegio è integrato, per ogni singolo procedimento, da due consiglieri del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, indicati dal presidente del consiglio dell'ordine. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

8. Il Collegio giudicante di disciplina si riunisce nei termini fissati dal Consiglio Nazionale Forense nel provvedimento di nomina dei suoi membri. Nella prima riunione, i membri del Collegio giudicante di disciplina nominati dal Consiglio Nazionale Forense scelgono tra di essi il presidente.

9. La carica di componente del Consiglio giudicante di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine (salvo quanto previsto dal comma 7), di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio istruttore di disciplina. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

10. Ai componenti del Collegio giudicante si applicano, per quanto possibile, le cause di ricusazione ed astensione previste dal codice di procedura penale per il giudice.

11. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi.

12. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina.

14. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.».

50.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Consiglio di disciplina*). - 1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario. I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte effettuate in adempimento di ogni compito loro affidato.

14. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente».

Conseguentemente,

a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: «Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante» con le seguenti: «Consiglio di disciplina»;

b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine competente» con le seguenti: «Consiglio di disciplina competente per il procedimento» e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione».

50.202 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50 (*Consiglio di disciplina*). - 1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con

regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente».

Consequentemente,

a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: «Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante» con le seguenti: «Consiglio di disciplina»;

b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine competente» con le seguenti: «Consiglio di disciplina competente per il procedimento» e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione».

50.203

CARUSO

Respinto

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Il collegio del Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale.».

50.204

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Collegio giudicante, per i cui membri sussiste incompatibilità rispetto alle cariche di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine e consigliere istruttore di disciplina, è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti; dei sette membri effettivi, tre sono designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro sono indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto».

Consequentemente, al comma 9, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente» con le seguenti: «componente più anziano».

50.205

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 11 sostituire le parole: «previsti dal codice di procedura penale» con le seguenti: «previsti dal codice di procedura civile».

50.207

D'ALIA, SERRA

Ritirato

Al comma 13 sostituire la parola: «costi» con la seguente: «rimborsi».

50.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole: «Il CNF» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,».

ARTICOLO 51 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 51.

Approvato nel testo emendato

(Competenza)

1. La competenza territoriale del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.

2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

EMENDAMENTO

51.200 testo 2 / 1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

All'emendamento 51.200 (testo 2), al capoverso «2», dopo le parole: «dei componenti» aggiungere le seguenti: «del Consiglio dell'ordine.».

51.200 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudicante di disciplina, nonché in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.».

ARTICOLO 52 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 52.

Approvato

(Azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio istruttore di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il Consiglio istruttore di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

2. Al fine di cui al comma 1:

a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al Consiglio istruttore di disciplina;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, ovvero è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette al Consiglio istruttore di disciplina la notizia nel termine di cui alla lettera a).

3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguarda violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al comma 2, lettera a), il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio istruttore di disciplina.

4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

EMENDAMENTI

52.200

CARUSO

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

52.201

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «di scarsa rilevanza» con le seguenti parole: «giudicato dal consiglio istruttore di scarsa rilevanza. Si applica l'articolo 53, comma 3».

ARTICOLO 53 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 53.

Approvato

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;

- c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell'incolpato;
- d) dalla notificazione della decisione del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante emessa all'esito del dibattimento;
- e) dalla notificazione all'iscritto della sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 57;

4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. In caso di pluralità di atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

EMENDAMENTO

53.200

CARUSO

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre» e, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o essere superiore, nel complesso, a dieci anni».

ARTICOLO 54 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 54.

Approvato

(Istruttoria disciplinare)

1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio istruttore di disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell'istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell'indagato.

2. Il presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare. In questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.

EMENDAMENTI

54.200

CARUSO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54. *(Istruttoria disciplinare)*. 1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, assegna eventualmente il procedimento per l'istruttoria ad una sezione del Consiglio di cui non facciano parte componenti appartenenti allo stesso ordine dell'interessato, e designa il consigliere istruttore.

2. Il Consigliere istruttore designato è responsabile della fase istruttoria del procedimento. Il Consigliere istruttore immediatamente informa, per iscritto a mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento e prima di ogni altro adempimento, l'avvio della stessa, fornendo all'interessato ogni elemento utile ed invitando lo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente

Consigliere istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. La sezione del Consiglio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. La sospensione feriale dei termini decorre dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, il Consigliere istruttore riferisce alla al Consiglio o alla sezione, che propone al Collegio Giudicante competente motivata richiesta di archiviazione ovvero chiede, in caso contrario, apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, il Consiglio o la sezione formulano la proposta del capo di incolpazione. Il Consiglio o la sezione depositano il fascicolo comprensivo di tutti gli atti e documenti presso la segreteria del Collegio Giudicante, che ne dà avviso all'interessato.

4. Il provvedimento di archivi azione è comunicato all'iscritto, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.».

54.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «collegio di appartenenza» con le seguenti: «Sezione del Collegio giudicante che delibera sulle richieste di archivi azione o di apertura del procedimento» e sostituire le parole: «Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore,» con le seguenti: «La sezione del Collegio giudicante di cui al precedente periodo delibera».

ARTICOLO 55 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 55.

Approvato nel testo emendato

(Dibattimento disciplinare)

1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina disponga l'apertura del procedimento disciplinare, ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al consiglio dell'ordine competente.

2. La comunicazione contiene:

a) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

b) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale, e ha facoltà di depositare memorie e documenti.

3 Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio istruttore di disciplina trasmette gli atti al competente consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.

6. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio istruttore di disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'autore dell'esposto. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene:

a) le generalità dell'incolpato;

b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un

difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

e) l'elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare;

f) la data e la sottoscrizione del presidente.

7. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo.

8. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti.

9. Sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento, gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

10. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede. L'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

11. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza.

12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione.

13. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del consiglio dell'ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al pubblico ministero, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto, al Consiglio istruttore di disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione.

14. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

15. Il procedimento avanti il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

EMENDAMENTI

55.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Se è disposta l'apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio istruttore ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed al Presidente del consiglio dell'ordine competente.».

Consequentemente,

a) *al medesimo articolo, ovunque ricorrano, sopprimere le parole:* «consiglio dell'ordine costituito in»;

b) *all'articolo 57, comma 3, sopprimere le parole:* «consiglio dell'ordine presso il quale opera»;

c) *all'articolo 58, sostituire le parole:* «consiglio dell'ordine in sede» *con la seguente:* «Collegio».

55.201

D'ALIA, SERRA

Respinto

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

55.202

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che decorre dal deposito della motivazione».

55.203

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 14 sostituire le parole: «le norme del codice di procedura penale» con le seguenti: «le norme del codice di procedura civile».

ARTICOLO 56 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 56.

Approvato

(Decisione disciplinare e sanzioni)

1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare». Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento;

b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

2. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale.

4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

EMENDAMENTI

56.200

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

56.201

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

56.202

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile anche il provvedimento integrale».

ARTICOLI 57 E 58 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 57.

Approvato

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio dell'ordine presso il quale opera il Collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata, nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 55, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 61.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Le funzioni requirenti sono svolte dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato e dal procuratore generale della corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

9. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 58.

Approvato

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell'ordine in sede giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l'autorità giudiziaria.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

EMENDAMENTO

58.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Durante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione».

ARTICOLI 59 E 60 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 59.

Approvato

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante non ha potuto valutare.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il presidente lo assegna ad un Collegio giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

Art. 60.

Approvato nel testo emendato

(Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo)

1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 54, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione.

EMENDAMENTI

60.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 60.

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 53, comma 2, non può essere accolta la richiesta di cancellazione dell'avvocato o del praticante avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare nè essere accolta la richiesta del suo trasferimento».

60.201

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'avvocato o dal praticante» con le seguenti: «dell'avvocato o del praticante avvocato».

60.202

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «il procedimento stesso» con le seguenti: «tale procedimento».

ARTICOLO 61 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 61.

Approvato

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal consiglio dell'ordine competente, previa audizione dell'interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un consigliere delegato, nei seguenti casi:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) applicazione di misura di sicurezza detentiva;

c) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell'avvocatura o dei diritti di terzi.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina. Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il consiglio dell'ordine prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del

provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e di provvedimenti assunti al Consiglio istruttore di disciplina.

3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 55, comma 15.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se sia deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se sia disposta l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

EMENDAMENTO

61.200

D'ALIA, SERRA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dal consiglio dell'ordine competente» con le seguenti: «dal Collegio giudicante di disciplina, su proposta del presidente del consiglio dell'ordine competente, ovvero del Consiglio istruttore di disciplina ovvero del pubblico ministero».

ARTICOLO 62 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 62.

Approvato

(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 61 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione per le decisioni del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio dell'ordine competente, affinché provveda all'immediata notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

4. Il consiglio dell'ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i consigli dell'ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 16.

EMENDAMENTO

62.200

D'ALIA, SERRA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

ARTICOLO 63 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 63.

Approvato

(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai Consigli istruttori di disciplina e ai consigli dell'ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli istruttori di disciplina chiedendo la loro sostituzione agli ordini.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

EMENDAMENTO

63.200

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 64 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 64.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

EMENDAMENTI

64.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

64.201

CARUSO

Respinto

Al comma 1 sostituire l'alinfa con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del CNF e degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del

termine sopra previsto di ventiquattro mesi o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui sopra, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:».

64.202

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il CNF» con le seguenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL,».

64.203

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

64.700

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

64.700 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 64

64.0.200

[MUGNAI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 64**, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili)

1. Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni e/o regolamenti, adottati da ciascun ordine in materia elettorale, in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio. Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate».

ARTICOLO 65 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 65.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla medesima data.

3. È data facoltà ai consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

deve essere rimossa comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

65.200

D'ALIA, SERRA

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

65.201

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «in modo innovativo».

65.202

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 66 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 66.

Approvato

(Disposizione finale)

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 66

66.0.200

D'ALIA, SERRA

Ritirato

Dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modiche alla legge 23 dicembre 1999 n. 488)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 dopo le parole: «sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti» sono inserite le seguenti: «e del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda i componenti eletti ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 marzo del 1958 n. 195».

66.0.700

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

66.0.700 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

.

